



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" - Pomezia

circ. n. 19

Pomezia, 11/09/2019

A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E A.T.A.
SEDE

OGGETTO: OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI. DIRETTIVA.

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le consequenziali disposizioni organizzative.

1. QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi.

Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente.

Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici"*.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi.

In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave.

Infatti, la cosiddetta "*culpa in vigilando*" dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave.

In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (ad es. i laboratori) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori.

Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto " (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente.

Presentarsi in ritardo in classe e/o omettere di vigilare sull'ordinata uscita degli alunni dall'Istituto espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza.

Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

2. MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

- all'entrata degli alunni, **a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**, la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora;
- quella dell'atrio e dei corridoi ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA;
- all'uscita, gli insegnanti dell'ultima ora escono dalle aule con gli allievi vigilando affinché il flusso degli studenti verso l'uscita sia regolare e sicuro.

La sorveglianza dell'ascensore, delle scale e dell'atrio è affidata ai collaboratori scolastici.

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana che segna la fine dell'ultima ora di lezione; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.

Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.

Si ricorda che, come previsto dal Regolamento di Istituto, agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario.

Durante la ricreazione i docenti svolgono i turni di sorveglianza anche negli spazi scolastici esterni.

Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.

I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, **devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per la vigilanza.**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

I collaboratori scolastici in servizio devono sorvegliare con particolare **attenzione le porte secondarie**, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti.

La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità improcrastinabile di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi.

In nessun caso è consentito utilizzare verifiche orali o scritte, o attribuire voti negativi nelle singole materie esclusivamente per motivi disciplinari.

Quando le classi sono impegnate in attività diverse dalla lezione prevista, (visite di istruzione, conferenze o altro) i/le docenti, qualora non incaricati della sorveglianza, sono tenuti a rimanere a disposizione in sala insegnanti per tutta la durata del loro orario di lezione.

In nessun caso è consentito ai docenti inviare allievi in sala insegnanti (per prendere testi o altro materiale) o, per commissioni, al bar o comunque fuori dalla classe.

Durante le ore di copresenza, entrambi i/le docenti devono essere presenti nelle aule ad essi assegnate, salva diversa disposizione dovuta a particolari esigenze didattiche: in quest'ultimo caso deve essere indicata, sul registro di classe e sin dall'inizio della lezione, la diversa collocazione del docente copresente.

I docenti a disposizione per eventuali supplenze devono controllare per tempo, presso la sala docenti, se siano destinatari o meno di incarichi di supplenza. Durante le ore di supplenza deve essere svolta comunque attività didattica, che deve essere sinteticamente annotata sul registro di classe

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite (Regolamento di Istituto); possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato. **Non è mai consentita l'uscita dall'aula di più di uno studente alla volta.**

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, sia perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza, sia perché tale provvedimento si configura come una sanzione non prevista dal Regolamento di disciplina, e quindi illecita.

In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.

L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola.

I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi di laboratorio. Analogo controllo sugli arredi e sulle attrezzature d'aula dev'essere fatto da docenti e collaboratori scolastici al termine della lezione.

Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento, prevista nel patto di corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie.

Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero dell' Istruzione.

Si ricorda che l'uso improprio del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Cornacchia
(firmata digitalmente)